MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

OGGETTO: MODIFICA "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI" APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.9 DEL 06/02/2019.

Approvato con deliberazione di C.C. N. 25 del 30/06/2022

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 13 della l. r. 30 aprile 1991, n. 10, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.

2.Le norme del presente Regolamento trovano applicazione nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
a) Cultura;
b) Pubblica Istruzione;
c) Sport;
d) Attività ricreative;
e) Attività musicali;
f) Politiche giovanili;
g) Attività economiche;
h) Assistenza;
i) Servizi sociali

Le norme del presente regolamento non si applicano:
- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente Regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali.

3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.

4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Tipologie di contributi

I contributi concedibili possono essere:
- Contributi economici;
- Utilizzo gratuito di spazi e infrastrutture comunali;
- Utilizzo gratuito di attrezzature e beni mobili comunali;
- Esenzione dal pagamento dei diritti di affissione;
- Pubblicizzazione gratuita sul sito web e/o su altre piattaforme telematiche del Comune.

Le varie tipologie di contributi possono essere cumulate tra loro.

Articolo 3 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:

a) **Contributi economici**: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente e di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, sulla base della programmazione annuale e dello stanziamento di Bilancio.
b) **Collaborazioni**: realizzazione di iniziative insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotori, con conseguente assunzione di responsabilità solidale.
- Le collaborazioni sono approvate con determina del dirigente del Settore comunale competente, con la sottoscrizione di apposito disciplinare, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.
d) **Patrocini**: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.
Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.
E' fatto divieto dell'uso della stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio, di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione o di specifica concessione.
Ciascun Assessore, in relazione alle deleghe ad esso attribuite e d'Intesa con il Sindaco, può concedere il patrocinio del proprio Assessorato.
La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.
Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Comune.
Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
Nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere in caso di danno da parte del beneficiario, all'immagine dell'Ente, a richiesta risarcitoria.

2. Su tutto il materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) cartaceo o digitale di eventi, iniziative e/o manifestazioni, che hanno beneficiato dei contributi di cui al precedente articolo 2, deve essere ben visibile lo stemma della Città di Patti, con scritta ed epigrafe (in ragione del contributo ottenuto) sopra o sotto allo stemma stesso:
"Con il contributo della Città di Patti"/"Con la collaborazione della Città di Patti" / "Con il patrocino della Città di Patti ".

Articolo 5 – Settori di intervento

1.La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione civica ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati;per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della Città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali e bandistiche; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico.
D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale; per attività svolte da Associazioni sportive e/o Società che promuovono attività dilettantistica a favore dei giovani sul territorio.
E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.
F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile.
G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del territorio (con particolare attenzione per il centro storico e le frazioni), aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.
H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e

dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile.

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione.

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

2. La concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2 é ammessa prioritariamente per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii..

3. In occasione di eventi particolarmente eclatanti (terremoti, alluvioni, disastri di ogni genere, attentati, atti vandalici, comportamenti delittuosi cui conseguono accadimenti che suscitano particolare turbamento e commozione nell'opinione pubblica), verificatesi nel territorio del Comune di Patti, in esito ai quali si é verificata la perdita di vite umane o sono conseguite gravi infermità di carattere permanente o temporaneo o danni alle cose e ala patrimonio, il Comune può intevenire a ristori degli Enti e delle persone fisiche coinvolte infortunate o comunque danneggiate o dei coniugi e/o dei parenti di primo grado – particolarmente di quelle coinvolte nell'evento nell'adempimento del proprio dovere – pure con sussidi finanziari, in considerazione della situazione economica dei soggetti interessati e delle disponibilità e degli equilibri del bilancio comunale.

4. Allo stesso modo si potrà intervenire, di norma a favore solo di cittadini pattesi, in caso di venti della stessa natura verificatisi fuori dal predetto territorio.

5. Sempre in ragione della disponibilità e della salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale, possono essere destinati contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie, diretti a:

a) favorire la ripresa economica a seguito del disagio generato dalla prossimità a cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche;

b) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari e d eccezionali verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;

c) riqualificare le attività economiche attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature, in particolare per interventi a favore dell'ambiente, della sicurezza e del risparmio energetico, per l'abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, per il contenimento del rumore;

d) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza, la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell'arredo, la qualità ed il decoro di ambiti territoriali o di categorie di attività economiche.

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

1. Con riferimento ai settori di intervento di cui al precedente articolo 5, possono beneficiare prioritariamente di contributi comunali:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale con ricadute locali;
c) enti del terzo settore di cui dall'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. che abbiano sede (legale, effettiva, operativa o secondaria) o che intendano svolgere la loro attività sul territorio comunale;
d) altri enti senza scopo di lucro, anche costituiti in forma di Associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano sede (legale, effettiva, operativa o secondaria) o che intendano svolgere la loro attività sul territorio comunale, in possesso di codice fiscale;
e) enti pubblici e privati partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Patti;
f) micro, piccole e medie imprese (così come definite dalle norme comunitarie), professionisti ed enti che abbiano sedi, stabilimenti, uffici, negozi, ecc. sul territorio comunale e che intendano organizzare manifestazioni o iniziative culturali, sociali o di richiamo turistico o volte alla promozione dello sviluppo economico del territorio, alla valorizzazione del patrimonio artistico,storico e naturalistico della Città, svolte senza scopo di lucro.

2. Non possono beneficiare di contributi economici e/o del patrocinio i partiti politici o le organizzazioni sindacali, fatta eccezione per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative in concomitanza di ricorrenze o festività nazionali o regionali".

Articolo 7 – Concessione di contributi

1. I contributi sono concessi previo atto di indirizzo dalla Giunta comunale, con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Settore comunale competente per intervento per il quale è richiesto il contributo almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa a promuovere l'immagine della Città;
c) la tipologia di contributo o altro beneficio richiesto;
d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
e) l'importo del contributo economico eventualmente richiesto;

4. Il Responsabile del Settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il Settore competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa,impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della Città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.
7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate
8. Il Comune può, altresì, assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti, persone di ogni età fisicamente non auto sufficienti o aventi necessità di interventi specifici che richiedano un'assistenza di tipo continuativo. Il contributo non può essere erogato in presenza di altri interventi dello stesso genere da parte dello stesso ente o di altri enti pubblici.
9. La concessione del contributo economico e/o di altri benefici non conferisce diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.
10. Del mancato accoglimento della richiesta di contributo verrà data comunicazione al soggetto richiedente.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi

1. Per l'erogazione dei contributi, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Settore competente:
a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
d) dichiarazione di riferibilità esclusiva delle spese sostenute alla manifestazione per la quale è stato riconosciuto il contributo;
e) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi per l'anno successivo.
3. L'entità del contributo economico da liquidare sarà determinata in base:

a) ai criteri di cui al comma 6 del precedente art. 7;
b) alle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
c) alle disponibilità del bilancio comunale.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento, ridurrà proporzionalmente il contributo concesso in relazione all'attività svolta e documentata.
5. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo/patrocinio/collaborazione della Città di Patti*".

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Articolo 10 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.8, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 11 – Concessione a titolo gratuito delle sale civiche

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.
2. Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fatte salve le esigenze prioritarie dell'Ente per motivi istituzionali.
3. La concessione di sale civiche e di attrezzature comunali (amplificazione, videoproiettore, palchi, ecc.) può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a svolgere attività, senza fini di lucro:

- rientranti negli ambiti di intervento di cui al precedente articolo 5, proposte dai soggetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;

- proposte dalle consulte comunali o da associazioni ed enti non aventi scopo di lucro, secondo le previsioni del successivo comma 4;

- di interesse pubblico, di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo, di richiamo turistico o volte alla promozione dello sviluppo economico del territorio o alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturalistico della Città, o comunque rientranti negli ambiti di intervento di cui al precedente articolo 5,anche se proposte da enti pubblici e privati, associazioni, movimento e partiti politici, organizzazioni sindacali o di categoria, imprese, società e professionisti, purché aperte gratuitamente alla cittadinanza.

4. Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di 2 volte nello stesso mese e per più di 6 volte nello stesso anno solare**,** fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e/o realizzate in convenzione con l'Amministrazione comunale.

5. E' tassativamente escluso l'uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.

Articolo 12 – Concessione di altri benefici economici

1. In caso di concessione di benefici economici diversi (ad. es. uso sala di sale o attrezzature comunali), il beneficiario tenuto a utilizzare il beneficio elusivamente per l'uso e le finalizzate previste.
2. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
3. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità, anche per eventuali danni a terzi, derivanti dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 13 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza é rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dei destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art.14 – Norme finali

Il presente Regolamento sostituisce il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 66 del 16/12/1993.